

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2432/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2433/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 2434/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva . . . . . 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2435/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri derivati alogenati, solfonati, nitrati, della sottovoce 29.07 C III della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2436/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cuoio e pelli, scamosciati, della voce 41.06 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2437/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai nastri, galloni e simili e ai nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06, della voce 58.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio . . . . . 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 2438/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica né gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio . . . . . 11

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 2439/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce 70.14 A II della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia e della Romania beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio	12
★ Regolamento (CEE) n. 2440/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, ecc., di metalli preziosi, della sottovoce 71.12 A della tariffa doganale comune, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . .	14
★ Regolamento (CEE) n. 2441/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . .	16
★ Regolamento (CEE) n. 2442/78 della Commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . .	18
★ Regolamento (CEE) n. 2443/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2957/77 per quanto concerne il valore forfettario di alcuni prodotti della pesca ritirati dal mercato . . . . .	19
★ Regolamento (CEE) n. 2444/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini . . . . .	21
Regolamento (CEE) n. 2445/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania	23
Regolamento (CEE) n. 2446/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 2447/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 2448/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari	28
Regolamento (CEE) n. 2449/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 2450/78 della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala	32
★ Informazione concernente la data di entrata in vigore di vari accordi o protocolli con paesi del bacino mediterraneo . . . . .	35

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

78/855/CEE :

★ Terza direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni . . .	36
--	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2432/78 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1978

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1815/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1815/78 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 210 del 1<sup>o</sup> 8. 1978, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	81,86
10.01 B	Frumento duro	125,18 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	82,29 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	86,29
10.04	Avena	76,23
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	82,14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	1,78
10.07 B	Miglio	47,98 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	79,48 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	125,66
11.01 B	Farine di segala	126,25
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	204,89
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	135,95

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2433/78 DELLA COMMISSIONE****del 19 ottobre 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,  
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione  
comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,  
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai  
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal  
regolamento (CEE) n. 1816/78<sup>(3)</sup> e dai successivi rego-  
lamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei  
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi  
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle  
allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai  
prelievi fissati in anticipo per le importazioni di  
cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regola-  
mento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente  
all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre  
1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 210 del 10. 8. 1978, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0,30	0,30	0,30
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,61	0,61	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2434/78 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1978

**che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/77<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/77, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dall'Algeria<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2387/77<sup>(12)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, considerando che, con regolamento (CEE) n. 1362/76, del 14 giugno 1976<sup>(13)</sup>, la Commissione ha deciso di

ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico<sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2413/77<sup>(15)</sup>, definisce i criteri di fissazione del tasso del prelievo minimo; che per ciascuno dei prodotti in causa questo tasso deve essere fissato in base a un triplice esame: esame della situazione sul mercato comunitario, esame della situazione sul mercato mondiale o su quello greco ed esame dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, per i prodotti diversi dall'olio d'oliva, occorre tener conto del loro tenore d'olio; che, tuttavia, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse di olive e di altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, è necessario tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, per quanto concerne più particolarmente la fissazione del prelievo, si deve assumere come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 16 e il 17 ottobre 1978 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione d'olio d'oliva sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

<sup>(14)</sup> GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.

<sup>(15)</sup> GU n. L 279 del 10. 11. 1977, pag. 55.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU n. L 278 del 29. 10. 1977, pag. 14.

<sup>(9)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(10)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(12)</sup> GU n. L 278 del 29. 10. 1977, pag. 13.

<sup>(13)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1978 che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	6,00	10,00
07.03 A II	6,00	10,00
15.07 A I a)	33,00 <sup>(3)</sup>	58,00 <sup>(3)</sup>
15.07 A I b)	31,00 <sup>(3)</sup>	56,00 <sup>(3)</sup>
15.07 A I c)	32,00 <sup>(3)</sup>	56,00 <sup>(3)</sup>
15.07 A II a)	35,00	63,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II b)	48,00	88,00 <sup>(2)</sup>
15.17 B I a)	14,00	25,00
15.17 B I b)	22,00	40,00
23.04 A	2,00 <sup>(4)</sup>	4,00 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente dalla Turchia nella CEE il prelievo da riscuotere è diminuito di 2,56 UC/100 kg.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,80 UC/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Grecia e la Spagna : di 0,50 UC/100 kg,
- b) per la Turchia : di 18,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 20,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(4)</sup> In virtù dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse d'olive ed altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2435/78 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri derivati alogenati, solfonati, nitrati, della sottovoce 29.07 C III della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

<sup>1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

considerando che per gli altri derivati alogenati, solfonati, nitrati, della sottovoce 29.07 C III della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 53 550 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 26 775 unità di conto; che, alla data del 2 ottobre 1978, le importazioni nella Comunità di altri derivati alogenati, solfonati, nitrati, della sottovoce 29.07 C III della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli : C. Derivati nitrati e nitrosi : III. altri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*  
Étienne DAVIGNON  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/78 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cuoio e pelli, scamosciati, della voce 41.06 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per il cuoio e pelli, scamosciati, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il

massimale è fissato a 418 000 unità di conto; che, alla data del 2 ottobre 1978, le importazioni nella Comunità di detti prodotti, originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2705/77:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2437/78 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai nastri, galloni e simili e ai nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06, della voce 58.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per i nastri, galloni e simili e per i nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 40 tonnellate; che, alla data del 29 settembre 1978, le importazioni nella

Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1197/78 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2438/78 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica né gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale suddetto; considerando che per i guanti a maglia non elastica né gommata, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 35 tonnellate; che, alla data del 29 settembre 1978, le importazioni nella Comunità di

detti prodotti, originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1197/78 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2439/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce 70.14 A II della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia e della Romania beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce

70.14 A II della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 3 971 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 794 200 unità di conto; che, alla data del 3 ottobre 1978, le importazioni nella Comunità di vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce 70.14 A II della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia e della Romania beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Jugoslavia e della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia e della Romania:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2440/78 DELLA COMMISSIONE**  
del 18 ottobre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, ecc., di metalli preziosi, della sottovoce 71.12 A della tariffa doganale comune, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territorio, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, ecc., di metalli preziosi, della sottovoce 71.12 A della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 5 484 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 2 742 000 unità di conto; che, alla data del 29 settembre 1978, le importazioni nella Comunità di minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, ecc., di metalli preziosi, della sottovoce 71.12 A della tariffa doganale comune, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Thailandia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi A. di metalli preziosi

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2441/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, ad

eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per i condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 9 130 800 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 826 160 unità di conto; che, alla data del 29 settembre 1978, le importazioni nella Comunità di condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Singapore :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/78 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per le lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a

3 835 000 unità di conto; che, alla data del 2 ottobre 1978, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 23 ottobre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2705/77:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco: A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2443/78 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1978

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2957/77 per quanto concerne il valore  
forfettario di alcuni prodotti della pesca ritirati dal mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2957/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1978 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria <sup>(3)</sup>, ha fissato tale valore per il 1978 ;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che il livello del valore forfettario venga modificato se si verificano variazioni rilevanti e durevoli dei prezzi sui mercati della Comunità ;

considerando che, dopo l'ultima fissazione del valore forfettario, il prezzo di alcuni prodotti ritirati dal mercato, destinati a fini diversi dal consumo umano, ha registrato, in alcune regioni della Comunità, una variazione la cui durata potrebbe protrarsi per un certo periodo ; che è opportuno quindi modificare l'importo del valore forfettario attualmente valido in queste regioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2957/77 è sostituito dal seguente testo :

\* ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	UC/t
a) Utilizzazione dei prodotti freschi, refrigerati o congelati per l'alimentazione animale :	
aa) per le sardine e le acciughe	70
bb) per gli altri prodotti	45
b) Utilizzazione dei prodotti conservati, diversa da quella prevista alla lettera c), per l'alimentazione animale	75
c) Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
aa) per le aringhe e gli sgombri :	
— Regno Unito	70
— Danimarca	65
— Irlanda	38
— altri Stati membri	25
bb) per i gamberetti grigi del genere « Grangon » sp.p.	10
cc) per gli altri prodotti :	
— Danimarca, Regno Unito e Italia	50
— altri Stati membri	23
d) Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 41.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2444/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1978

**che autorizza la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 35,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri possono permettere l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, effettiva o potenziale, soltanto entro determinati limiti;

considerando che, a causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli riscontrate nel corso del 1978 nelle zone viticole A e B, caratterizzate da una piovosità anormale e dalla mancanza di sole, i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale non consentono, in molti casi, l'elaborazione di vini normalmente richiesti sul mercato; che in considerazione di tale situazione è opportuno autorizzare gli Stati membri in causa a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica naturale conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 nelle regioni danneggiate; che è d'uopo disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione determinati dati, specie in applicazione del regolamento (CEE) n. 1594/70 della Commissione, del 5 agosto 1970, relativo alle dichiarazioni, all'esecuzione e al controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione nel settore del vino<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2531/77<sup>(6)</sup>; che questi dati devono essere presentati per unità amministrativa ai sensi

dell'articolo 17, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 816/70;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno Unito sono autorizzati, per la campagna viticola 1978/1979, a permettere l'aumento delle gradazioni alcolometriche previste, per le zone viticole A e B, all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70 per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo 18 e al paragrafo 2, primo comma, di detto articolo 7, sempreché:

1. per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, siano ottenuti da uve:
  - raccolte nei Regierungsbezirke Köln, Trier, Koblenz, Rheinhessen-Pfalz, Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen e Darmstadt, nonché nel Saarland e nel comune di Bödigger nel Regierungsbezirk Kassel;
  - destinate all'elaborazione di vini da tavola e di v.q.p.r.d.;
2. per quanto riguarda la Francia, siano ottenuti da uve:
  - raccolte nei seguenti dipartimenti: Bas-Rhin, Haut-Rhin e Moselle,
  - delle varietà Riesling, Sylvaner e Muscat,
  - destinate all'elaborazione di v.q.p.r.d.
3. per quanto riguarda il Lussemburgo, siano ottenuti da uve destinate all'elaborazione di vini da tavola e di v.q.p.r.d.;
4. per quanto riguarda il Regno Unito, siano ottenuti da uve destinate all'elaborazione di vini da tavola.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 215 del 4. 8. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

(4) GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 23.

(6) GU n. L 294 del 18. 11. 1977, pag. 10.

*Articolo 2*

1. Sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 maggio 1979, i quantitativi di zucchero e di mosto concentrato di uva utilizzati per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale dei prodotti di cui all'articolo 1, quantitativi ripartiti secondo le unità amministrative ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Dette comunicazioni indicano a titolo estimativo i quantitativi di zucchero e di mosto concentrato di uva utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2445/78 DELLA COMMISSIONE****del 19 ottobre 1978****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2417/78 della Commissione, del 17 ottobre 1978<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Romania constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle

disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2417/78 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 292 del 18. 10. 1978, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2446/78 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1978

**che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76<sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p>II. riso semigreggio :</p> <p>a) a grani tondi —</p> <p>b) a grani lunghi —</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein 60,00</p> <p>— gli altri paesi terzi —</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>I. riso semilavorato :</p> <p>a) a grani tondi —</p> <p>b) a grani lunghi —</p> <p>II. riso lavorato :</p> <p>a) a grani tondi —</p> <p>b) a grani lunghi —</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (1) 75,00</p> <p>— gli altri paesi terzi —</p> <p>C. Rotture —</p>	

(1) GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1.

**NB :** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2447/78 DELLA COMMISSIONE****del 19 ottobre 1978****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,25 unità di conto per tonnellata; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,25 unità di conto per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76<sup>(5)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 20 ottobre 1978 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
 (2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 23.  
 (3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.  
 (4) GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1978 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
		10	11	12	1	2	3
10.06	Riso :						
	A. Risone o riso semigreggio :						
	I. Risone :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. Riso semigreggio :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :						
	I. Riso semilavorato :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. Riso lavorato :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0	
C. Rotture	—	—	—	—	—	—	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/78 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1978

**rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1036/78 della Commissione, del 19 maggio 1978<sup>(3)</sup>, modificato a decorrere dal 19 ottobre 1978 dal regolamento (CEE) n. 2431/78<sup>(4)</sup>; che da una verifica sono risultati alcuni errori nell'allegato di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi che figurano alle sottovoci tariffarie 02.06 B I b) 1, 2 aa), 2 bb), 2 cc), 3 aa), 4 aa), 5 aa), 6 aa) e 7 aa), nelle colonne Deutschland, Belgique/Luxembourg e Nederland, della parte 2<sup>a</sup> dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1036/78, modificato a decorrere dal 19 ottobre 1978 dal regolamento (CEE) n. 2431/78, sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica unicamente il 19 ottobre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 133 del 22. 5. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 294 del 19. 10. 1978, pag. 1.

## ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG

## PARTIE 2 — PART 2 — TEIL 2 — PARTE 2ª — DEEL 2 — DEL 2

SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC — PIGMEAT — SEKTOR SCHWEINEFLEISCH  
SETTORE CARNI SUINE — SEKTOR VARKENSVLEES — SVINEKØDMontants compensatoires monétaires — Monetary compensatory amounts — Währungsausgleichsbeträge  
Importi compensativi monetari — Monetaire compenserende bedragen — Monetære udligningsbeløb

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif	Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation Amounts to be charged on imports and granted on exports Beträge, die bei der Einfuhr erhoben und bei der Ausfuhr gewährt werden Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione Bij de invoer te heffen en bij de uitvoer te verstrekken bedragen Beløb, der skal opkræves ved indførsel og ydes ved udførsel			Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation Amounts to be granted on imports and charged on exports Beträge, die bei der Einfuhr gewährt und bei der Ausfuhr erhoben werden Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione Bij de invoer te verstrekken en bij de uitvoer te heffen bedragen Beløb, der skal ydes ved indførsel og opkræves ved udførsel			
	Deutschland DM/100 kg	Belgique/ Luxembourg FB/Flux/100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg	Ireland £/100 kg	Italia Lit /100 kg	France FF/100 kg
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06 B I b) 1	35,51	152,70	10,53				
02.06 B I b) 2 aa)	47,94	206,10	14,21				
02.06 B I b) 2 bb)	47,94	206,10	14,21				
02.06 B I b) 2 cc)	53,27	229,00	15,79				
02.06 B I b) 3 aa)	55,05	236,70	16,32				
02.06 B I b) 4 aa)	43,33	186,30	12,84				
02.06 B I b) 5 aa)	57,53	247,30	17,06				
02.06 B I b) 6 aa)	30,90	132,80	9,16				
02.06 B I b) 7 aa) (1)	57,53	247,30	17,06				

(1) — Jambons et morceaux de jambons désossés;  
— Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, désossés;  
— Longes et morceaux de longes, désossés;  
— Filets.

(1) — Hams and cuts of hams, boned or boneless;  
— Shoulders and cuts of shoulders, boned or boneless;  
— Loins and cuts of loins, boned or boneless;  
— Tenderloins.

(1) — Schinken, auch Teilstücke davon, ohne Knochen;  
— Schultern, auch Teilstücke davon, ohne Knochen;  
— Kotelettstränge, auch Teilstücke davon, ohne Knochen;  
— Filet.

(1) — Prosciutti, anche in parti, disossati;  
— Spalle, anche in parti, disossate;  
— Lombate, anche in parti, disossate;  
— Filetto.

(1) — Ham en delen van ham, zonder been;  
— Schouders en delen van schouders, zonder been;  
— Karbonadestremg en delen daarvan, zonder been;  
— Filet.

(1) — Skinke og stykker deraf udbenet;  
— Bov og stykker deraf, udbenet;  
— Kam (karbonade) og stykker deraf, udbenet;  
— Mørbrad.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2449/78 DELLA COMMISSIONE**

del 19 ottobre 1978

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei

prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

—  
*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(UC/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	73,15
11.07 A II b)	98,34
11.07 B	114,61

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2450/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1978

**che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi ripresi in allegato.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1978 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

		(UC/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	55,00
	— le zone I, II, III, IV, V, VI e VII	0
	— gli altri paesi terzi	66,00
10.01 B	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— l'Algeria	60,00
	— gli altri paesi terzi	0
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	63,00
	— gli altri paesi terzi	74,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	55,00
	— le zone I, II, III, IV, V e VI	0
	— gli altri paesi terzi	74,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	45,00
	— gli altri paesi terzi	55,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	108,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	108,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	98,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1100	98,00
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	88,00
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	88,00
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	100,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	100,00
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	100,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	100,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	160,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1300	160,00
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500	160,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	108,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

**Informazione concernente la data di entrata in vigore di vari accordi o protocolli con paesi del bacino mediterraneo**

- espletate il 28 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 18 del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976, tale protocollo entrerà in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 28 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 59 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina <sup>(2)</sup> e all'articolo 13 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976, tali accordi entreranno in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 28 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 58 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria <sup>(3)</sup> e all'articolo 13 dell'accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976, tali accordi entreranno in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 29 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 60 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco <sup>(4)</sup> e all'articolo 13 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 27 aprile 1976, tali accordi entreranno in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 28 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 51 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto <sup>(5)</sup>, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, tale accordo entrerà in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 29 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 48 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania <sup>(6)</sup>, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, tale accordo entrerà in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 28 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 49 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana <sup>(7)</sup>, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, tale accordo entrerà in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 28 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 49 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese <sup>(8)</sup>, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, tale accordo entrerà in vigore il 1° novembre 1978 ;
- espletate il 28 settembre 1978 le notifiche previste all'articolo 16 del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele <sup>(9)</sup> e all'articolo 13 del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmati a Bruxelles l'8 febbraio 1977, tali protocolli entreranno in vigore il 1° novembre 1978.

(1) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 67.  
 (2) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.  
 (3) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.  
 (4) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.  
 (6) GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 2.  
 (7) GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 2.  
 (8) GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 2.  
 (9) GU n. L 270 del 27. 9. 1978, pag. 2.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1978

basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni

(78/855/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il coordinamento previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento <sup>(4)</sup> è stato iniziato con la direttiva 68/151/CEE <sup>(5)</sup>;

considerando che tale coordinamento è stato proseguito, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, con la direttiva 77/91/CEE <sup>(6)</sup> e, per quanto riguarda i conti annuali di taluni tipi di società, con la direttiva 78/660/CEE <sup>(7)</sup>;

considerando che la tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni e che occorre introdurre nel diritto di tutti gli Stati membri l'istituto della fusione;

considerando che nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti;

considerando che la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti è attualmente disciplinata dalla direttiva 77/187/CEE <sup>(8)</sup>;

considerando che i creditori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li leda;

considerando che la pubblicità prevista dalla direttiva 68/151/CEE deve essere estesa alle operazioni relative alla fusione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati;

considerando che è necessario estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di fusione, a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione affinché questa tutela non possa essere elusa;

<sup>(1)</sup> GU n. C 89 del 14. 7. 1970, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 50, e GU n. C 95 del 28. 4. 1975, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. C 88 del 6. 9. 1971, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

considerando che, in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

### *Articolo 1*

#### **Campo d'applicazione**

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società :

- per la Germania :  
die Aktiengesellschaft,
- per il Belgio :  
la société anonyme / de naamloze vennootschap,
- per la Danimarca :  
aktieselskaber,
- per la Francia :  
la société anonyme,
- per l'Irlanda :  
public companies limited by shares, public companies limited by guarantee having a share capital,
- per l'Italia ;  
la società per azioni,
- per il Lussemburgo :  
la société anonyme,
- per i Paesi Bassi :  
de naamloze vennootschap,
- per il Regno Unito :  
public companies limited by shares, public companies limited by guarantee having a share capital.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine « cooperativa » su tutti i documenti di cui all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE.

3. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di concordato o di altre procedure affini.

## CAPITOLO I

### **Disciplina della fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più altre e della fusione mediante la costituzione di una società nuova**

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate alla propria legislazione, la fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più altre e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.

#### *Articolo 3*

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante incorporazione l'operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

#### *Articolo 4*

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante costituzione di una nuova società l'operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

## CAPITOLO II

## Fusione mediante incorporazione

*Articolo 5*

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.
2. Il progetto di fusione indica almeno:
  - a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla fusione;
  - b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;
  - c) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;
  - d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
  - e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante;
  - f) i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;
  - g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.

*Articolo 6*

Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.

*Articolo 7*

1. La fusione deve essere deliberata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale deliberazione deve essere presa da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che è sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se

del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell'atto costitutivo.

2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

3. La deliberazione verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.

*Articolo 8*

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;
- b) tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 11, paragrafo 1;
- c) uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5%. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

*Articolo 9*

Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

La relazione indica inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

*Articolo 10*

1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere la



designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giuridiziarica o amministrativa. Questi esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno

- a) indicare il o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
- b) indicare se tale o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, e indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi, un parere è espresso sull'importanza relativa data a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i raggugli e documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

#### Articolo 11

1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

- a) il progetto di fusione;
- b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
- c) una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
- d) le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all'articolo 9;
- e) le relazioni degli esperti previste all'articolo 10.

2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere:

- a) che non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale;
- b) che le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movi-

menti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:

- degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,
- delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3. Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

#### Articolo 12

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva 77/187/CEE.

#### Articolo 13

1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

3. La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.

#### Articolo 14

Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, l'articolo 13 è applicabile agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

#### Articolo 15

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un'assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.

*Articolo 16*

1. Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico.

2. Il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico deve verificare e certificare l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società presso la quale egli esplica la propria funzione nonché del progetto di fusione.

*Articolo 17*

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha efficacia.

*Articolo 18*

1. Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. La società incorporante può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate.

*Articolo 19*

1. La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;
- b) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante;
- c) la società incorporata si estingue.

2. Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute

- a) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società;

- b) oppure dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.

*Articolo 20*

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione.

*Articolo 21*

Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

*Articolo 22*

1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:

- a) la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;
- b) una fusione efficace ai sensi dell'articolo 17 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;
- c) l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;

- d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;
- e) la sentenza che dichiara la nullità della fusione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;
- f) l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 68/151/CEE;
- g) la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all'articolo 17;
- h) le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per analogia all'autorità amministrativa. Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 17.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito ad un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

### CAPITOLO III

#### Fusione mediante costituzione di una nuova società

##### Articolo 23

1. Gli articoli 5, 6 e 7 nonché gli articoli da 9 a 22 si applicano, fermi restando gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. Ai fini di detta applicazione, le espressioni « società partecipanti alla fusione » o « società incorporata » indicano le società che si estinguono e l'espressione « società incorporante » indica la società nuova.

2. L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), si applica anche alla società nuova.

3. Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l'atto costitutivo o il progetto dell'atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.

4. Gli Stati membri possono non applicare alla costituzione della società nuova le norme relative al controllo dei conferimenti non in contanti, previste dall'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE.

### CAPITOLO IV

#### Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90 % delle azioni della prima

##### Articolo 24

Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l'operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo ad un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale. Quest'operazione è soggetta alle disposizioni del capitolo II ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), degli articoli 9 e 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 20 e 21.

##### Articolo 25

Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 7 all'operazione di cui all'articolo 24 se sussistono almeno le condizioni seguenti:

- a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti;
- b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). È applicabile l'articolo 11, paragrafi 2 e 3;
- c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

##### Articolo 26

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 24 e 25 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo ad un'altra società se tutte le

azioni ed altri titoli, indicati all'articolo 24, della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

#### *Articolo 27*

Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri possono non imporre l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono almeno le condizioni seguenti :

- a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione ;
- b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di questa società, almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Si applica l'articolo 11, paragrafi 2 e 3 ;
- c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

#### *Articolo 28*

Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 9, 10 e 11 ad una fusione ai sensi dell'articolo 27 se sussistono almeno le condizioni seguenti :

- a) gli azionisti minoritari della società incorporata possono esercitare il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante ;
- b) in tal caso, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni ;
- c) in caso di disaccordo su questa contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice.

#### *Articolo 29*

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 27 e 28 ad operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo ad un'altra società se il 90 % o più, ma non la totalità, delle azioni ed altri titoli indicati all'articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che

detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.

### CAPITOLO V

#### **Altre operazioni assimilate alla fusione**

#### *Articolo 30*

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 2, che il conguaglio in contanti superi l'aliquota del dieci per cento, sono applicabili rispettivamente il capitolo II e il capitolo III nonché gli articoli 27, 28 e 29.

#### *Articolo 31*

Quando la legislazione di un Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 2, 24 o 30, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano sono applicabili rispettivamente il capitolo II, salvo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e i capitoli III e IV.

### CAPITOLO VI

#### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 32*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di tre anni a decorrere dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia si può prevedere un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l'applicazione di queste disposizioni alle « unregistered companies » nel Regno Unito e nell'Irlanda.

3. Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 13, 14 e 15 per quanto concerne i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni se al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 la posizione di tali detentori in caso di fusione è stata preventivamente fissata nelle condizioni di emissione.

4. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle fusioni o alle operazioni assimilate alle fusioni per la preparazione o realizzazione

delle quali è stato già compiuto al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 un atto o una formalità prescritti dalla legge nazionale.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1978.

*Articolo 33*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H.-J. VOGEL

---